



## INFORMAZIONI UTILI

*Le norme che regolamentano la tutela di infortuni e malattie professionali non sono sempre conosciute e rispettate: ciò comporta, a volte, problemi nei riconoscimenti degli infortuni sul lavoro.*

*E' necessario quindi che ogni lavoratore conosca i propri **diritti** ma anche i propri **doveri** qualora si trovasse a dover affrontare queste situazioni.*

*Sono qui riassunti alcuni punti essenziali per evitare disguidi o la perdita della indennità.*

### **Il primo certificato**

Rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico curante deve sempre essere consegnato:  
l'ORIGINALE direttamente all'INAIL

la SECONDA COPIA al datore di lavoro



entro 2 giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno o fotocopia timbrata per ricevuta (suggeriamo comunque di fare sempre una fotocopia da conservare).

ATTENZIONE: c'è la PERDITA dell'indennità per ogni giorno di ritardo!

Se non si viene accompagnati al Pronto Soccorso, si deve chiedere l'intervento dell'ambulanza

### **IMPORTANTE!!!**

Il *lavoratore* DEVE dare IMMEDIATA informazione al datore di lavoro di ogni infortunio anche se questo non comporta subito astensione dal lavoro. In caso di malattia professionale bisogna informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia e comunque prima possibile se questo causa astensione dal lavoro.

Il *datore di lavoro* NON può formulare alcun giudizio sull'ammissibilità del caso, questo è un compito dell'INAIL.

Il *datore di lavoro* è OBBLIGATO a fare denuncia all'INAIL dell'infortunio o di malattia professionale.



## Il pagamento

Il giorno dell'infortunio per intero ed i seguenti 3 giorni minimo al 60% sono sempre a carico del datore di lavoro (salvo norme di miglior favore stabilite dai vari Contratti).

Dal 5° giorno al 90° sono a carico dell'INAIL che paga un'indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera. Alcuni contratti prevedono l'integrazione da parte del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta.

Dal 91° giorno e fino alla guarigione clinica l'indennità aumenta al 75%.



### **ATTENZIONE AI COSIDDETTI INFORTUNI IN ITINERE**

E' considerato infortunio quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:

- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

#### **IMPORTANTE!!**

E' coperto dall'INAIL l'evento, e quindi l'infortunato, quando si usa il mezzo privato a condizione che l'uso del mezzo stesso SIA NECESSARIO (assenza di mezzi pubblici o incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con quelli di lavoro).

#### **PER FINIRE...**

... bisogna sapere che l'INAIL può chiudere il caso e definirlo senza riconoscere e valutare le conseguenze e quindi l'eventuale danno di carattere permanente o dando una valutazione che non dà luogo ad alcun indennizzo del danno. Il lavoratore può opporsi a tali provvedimenti attraverso opportuni ricorsi.

In ogni caso RIVOLGETEVI SEMPRE all'INCA CGIL presso le nostre sedi:

**SAVONA via Boito 9r, tel. 019-838981**  
**ALBENGA via Trieste 8, tel. 0182-50224**  
**LOANO via Manzoni 25, tel. 019-675675**  
**CAIRO MONTENOTTE via M. Bertolotti 79G, tel. 019-506260**